



Unione
dei Comuni
Val Tidone

UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE
Largo Dal Verme, n. 46 - 29010 PIANELLO V.T. (PC)

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA
FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE
DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI DA PARTE DEI
COMUNI DEL SUB-AMBITO NIBBIANO, PIANELLO VAL TIDONE E
PECORARA**

INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Obiettivo della convenzione
- Art. 3 - Oggetto della convenzione
- Art. 4 - Denominazione ambito territoriale e sistema direzionale
- Art. 5 - Decorrenza
- Art. 6 - Modifiche alla convenzione
- Art. 7 - Dotazione organica e personale - Beni strumentali
- Art. 8 - Riparto dei costi
- Art. 9 - Durata, recesso, revoca e scioglimento dell'Unione
- Art. 10 - Controversie
- Art. 11 - Rapporti fra i Comuni e l'Unione
- Art. 12 - Norme transitorie
- Art. 13 - Norme finali



Unione
dei Comuni
Val Tidone

UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE
Largo Dal Verme, n. 46 - 29010 PIANELLO V.T. (PC)

Repubblica italiana

REP. N. 6/2015

.....
**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA
FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE
DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI DA PARTE DEI
COMUNI DEL SUB-AMBITO NIBBIANO, PIANELLO VAL TIDONE E
PECORARA**

L'anno duemilaquindici , il giorno quattordici del mese di Settembre , presso la sede dell'Unione dei Comuni Val Tidone, Provincia di Piacenza, ubicata in Pianello V.T., Largo Dal Verme, n. 46 , con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Pecorara (Pc) nella persona del Sindaco Sig. Franco Albertini domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pecorara, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 21 del 05.09.2015 , dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di Pianello V.T. (Pc) nella persona del Sindaco Dott. Gianpaolo Fornasari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pianello V.T., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 41 del 09.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di Nibbiano (PC) nella persona del Sindaco Ing. Giovanni Cavallini, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Nibbiano, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 20 del 09.09.2015 , dichiarata immediatamente eseguibile.

E

L'Unione dei Comuni Val Tidone (Pc) nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Gianpaolo Fornasari domiciliato per la sua carica presso l'Unione dei Comuni Val Tidone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 16 del 10.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile.

PREMESSO

- che i Comuni di PIANELLO V.T. e PECORARA, facenti parte della ex Comunità Montana Valle del Tidone, soppressa con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 27.02.2009, al fine di proseguire nel percorso di integrazione associativa già intrapreso dall'ex Comunità Montana, in conformità a quanto statuito dalla L.R. n. 10/2008, hanno provveduto in data 09.05.2009 a costituire l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni Valle del Tidone", Unione disciplinata dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000 e diventata operativa in data 29.10.2009;
- che in data 07.11.2012 è pervenuta la richiesta di adesione all'Unione da parte del Comune di Nibbiano, mediante nota sottoscritta dal Sindaco pro-tempore e acquisita al protocollo generale dell'Unione n. 3474 del 07.11.2012;
- che la Regione Emilia-Romagna, con legge n. 21 del 2012, ad oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza" e successive modifiche e integrazioni, ha dettato principi per assicurare il riordino territoriale e funzionale delle forme associative sovracomunali ispirati, tra l'altro, al criterio di salvaguardare per quanto possibile le forme associative già esistenti promuovendo l'aggregazione in ambiti di più vaste dimensioni;
- che in data 15.04.2013 il Consiglio dell'Unione, al fine di adeguare l'Unione esistente al processo di riordino territoriale di cui alla Legge Regionale sopra menzionata e ai successivi atti attuativi, ha approvato l'integrazione all'Atto Costitutivo rep. N. 375 del 09.05.2009 e il nuovo Statuto, giusta deliberazione consiliare n. 6 del 15.04.2013, esecutiva ai sensi di legge;
- che i Comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone hanno, con distinte deliberazioni consiliari n. 4 del 15.04.2013 e n. 13 del 15.04.2013, esecutive ai sensi di legge, accolto la richiesta di adesione del Comune di Nibbiano e approvato le integrazioni all'atto costitutivo e lo Statuto;
- che il comune di Nibbiano con delibera consiliare n.4 del 15.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'Atto Costitutivo integrato e il nuovo Statuto dell'Unione;

- che in data 22.05.2013 è stato sottoscritto, con atto a rogito del Segretario dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone rep. n. 5, l'integrazione all'atto costitutivo;
- che il comune di Nibbiano con delibera consiliare n°12 del 24/09/2013 ha approvato la convenzione tra i comuni di Pianello, Nibbiano e Pecorara per il trasferimento all'Unione delle funzioni in materia di servizi sociali e di programmazione sociale e socio-sanitaria

PREMESSO altresì che il Consiglio dell'Unione, con distinte deliberazioni consiliari adottate negli anni 2010, 2011, 2012 ha approvato il conferimento da parte dei Comuni di Pianello V.T. e Pecorara all'Unione dei Comuni Valle del Tidone di molteplici funzioni, approvando le relative convenzioni tra cui la Convenzione per il trasferimento all'Unione delle funzioni in materia di servizi sociali e di programmazione sociale e socio-sanitaria, giusta deliberazione del Consiglio dell'Unione n.9 del 28.04.2010, di durata quinquennale;

EVIDENZIATO che i comuni di Nibbiano, Pianello e Pecorara intendono trasferire all'Unione anche le seguenti funzioni:

- **Servizio sociale rivolto ai minori e precisamente:**
 - 1) Servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità rivolto a minori, minori disabili e loro famiglie, che non riescono, senza adeguati supporti educativi e/o assistenziali a sostenere gli impegni e le responsabilità di cura.
 - 2) Accoglienza di minori privi di adeguate reti familiari, ai sensi della direttiva regionale n. 2155/2011.
 - 3) Servizi di interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di minori i cui bisogni di cura, tutela ed educazione, non possono trovare adeguata risposta a domicilio.
 - 4) Servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno e accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento e abbandono.
- **Assistenza sociale alla maternità, infanzia ed età evolutiva, ivi comprese le competenze di cui all'art. 23 del DPR 24/07/1997, n. 616 e le competenze ex E.N.A.O.L.I., nonché le funzioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 18/03/1993, già di competenza delle Amministrazioni Provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 2/2003:**
 - 1) Consulenza e sostegno alla famiglia e a chi assume compiti connessi al lavoro di cura e alle responsabilità genitoriali.

- 2) Servizi ed interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne con figli minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica.
- 3) Servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione.
- 4) Servizi di informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso.
- 5) Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito.

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra i sottoscritti componenti Sigg.ri Giovanni Cavallini, Albertini Franco, Gianpaolo Fornasari, rispettivamente Sindaci pro- tempore dei Comuni di Nibbiano, Pecorara e Pianello V.T. e il sig. Gianpaolo Fornasari, Presidente dell'Unione dei Comuni Val Tidone, si conviene e si stipula a quanto segue:

ART. 1 PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni di tutte le funzioni in materia di servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, per le ragioni indicate nella premessa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse.

Tali funzioni hanno come riferimento normativo generale la legge n. 328 del 8 novembre 2000, la l.r. Emilia -Romagna n. 2 del 12 marzo 2003 e la L.R. n. 21/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Il trasferimento in capo all'Unione dei Comuni Val Tidone di tutte le funzioni in materia di servizi sociali ed erogazione di relative prestazioni ai cittadini, alle condizioni disciplinate

dalla presente convenzione, viene effettuato - con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione - a tempo indeterminato, salvo recesso di un singolo ente che non potrà intervenire prima di cinque anni dal conferimento.

ART. 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il trasferimento all'Unione delle funzioni in materia di servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini prevede che l'Unione svolga le funzioni di seguito elencate:

- 1) **Gestione dei rapporti tra l'Unione dei Comuni e l'Ufficio di Piano del Distretto di Ponente e collaborazione con detto ufficio anche ai fini della redazione del piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 51 della l.r. n. 27/2004.**

Le funzioni di cui sopra possono essere così distinte:

- Funzioni relative alla gestione dei rapporti dell'Unione dei Comuni con l'Ufficio di Piano del Distretto di Ponente;
- Funzioni di rappresentante territoriale dell' Ufficio di piano del Distretto di Ponente per l'Unione dei Comuni;
- Proposte di attuazione di progetti relativi al territorio dell'Unione a carico del FRNA e conseguente gestione dell'iter procedimentale per l'attuazione di progetti approvati dal NUP.

- 2) **Gestione sportello sociale informatizzato**

Inserimento, gestione e aggiornamento, in un apposito programma fornito dall'Azienda USL di Piacenza, da parte dell'Assistente Sociale o altro personale dell'Unione, di tutti gli accessi allo Sportello.

- 3) **ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l'accesso ai servizi.**

- Applicazione di un nuovo regolamento unico per le prestazioni sociali agevolate da applicare a tutto il territorio dell'Unione con identici parametri ISEE per accedere ai servizi erogati dagli Enti, alla luce di quanto stabilito dal DPCM 5/12/2013 n. 159.

- 4) **Erogazione dei servizi di nido d'infanzia e servizi integrativi (l.r. 1/2000 e ss.mm.)**

Gestione associata del nido d'infanzia ubicato sul territorio di Pianello Val Tidone mediante apposita convenzione che disciplini le modalità e condizioni per la gestione e l'erogazione del servizio.

L'Unione provvede a gestire ed organizzare integralmente il servizio del nido d'infanzia ubicato nel territorio di Pianello.

Applicazione di un regolamento unico per la gestione del Nido d'infanzia da applicarsi a tutti gli utenti del Nido.

5) Servizi rivolti agli anziani.

Quest'ambito comprende tutti gli interventi volti a favorire l'autonomia economica e personale dell'individuo, incentivandone la partecipazione alla vita sociale e ricreativa del territorio di appartenenza.

Sono compresi anche gli interventi di accompagnamento e sostegno ai familiari rispetto alle motivazioni che sottendono decisioni quali: inserimenti in struttura, riorganizzazione del contesto familiare e di utilizzo dell'ambiente domestico.

Sono comprese le funzioni specifiche dell'Assistente sociale previste dalla Delibera Giunta Regionale n. 124 del 8/2/1999 sulle cure domiciliari, nonché l'attività consistente in una adeguata presa in carico da parte della famiglia e/o della rete dei servizi di utenti dimessi dagli Ospedali.

In via esemplificativa e non esaustiva per servizi rivolti agli anziani si intendono le seguenti attività:

- Accompagnamento dell'anziano e della sua famiglia all'ingresso nella rete dei servizi;
- Erogazioni di contributi economici;
- Partecipazione all'Unità di Valutazione Geriatrica prevista dalla L.R. 5/94 ed al "progetto demenza" nell'ambito della programmazione del S.A.A.;
- Partecipazione dell' assistente sociale, in qualità di "responsabile del Caso" alla valutazione multi professionale (UVM) dei bisogni, alla definizione e verifica del progetto assistenziale a favore di anziani non autosufficienti da inserire nel regime di assistenza domiciliare integrata e in CDR;
- Dimissioni protette dai reparti ospedalieri, per le persone residenti nel territorio dell'Unione;
- Collaborazione funzionale per lo svolgimento delle attività proprie del Servizio Assistenza Anziani , ivi compreso il percorso di dimissione protetta;
- Progettazione interventi di comunità per il contrasto alle fragilità e alla solitudine degli anziani;
- Organizzazione e gestione dei soggiorni marini e termali per anziani;
- Organizzazione e gestione dei servizi di telesoccorso e tele vigilanza;
- Attività di coordinamento e gestione del SAD per gli utenti residenti nel territorio dell'Unione.

Il servizio di assistenza domiciliare viene svolto direttamente dall'UNIONE in quanto ente accreditato ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 514/2009

6) Servizi rivolti ai disabili.

Quest'ambito comprende tutti gli interventi volti a favorire l'autonomia dell'individuo, incentivandone la partecipazione alla vita sociale e ricreativa del territorio di appartenenza, interventi che in via esemplificativa possono essere così riassunti:

- Attività di formazione ed accompagnamento al lavoro delle utenze deboli;
- Servizio S.A.D. ai disabili;
- Servizio di trasporto disabili presso Centri Socio-Riabilitativi e Centri Diurni;
- Attività istruttoria per gli assegni di cura ai disabili gravi e gravissimi;
- Rapporti con lo sportello C.A.D.;
- Definizione procedura per l'adattamento dell'ambiente domestico e per l'acquisto di ausili finanziati con il F.R.N.A.

7) Servizi rivolti a persone in situazione di dipendenza o disagio sociale.

I servizi di cui all'oggetto vengono svolti a favore delle seguenti categorie:

- ◆ Adulti in situazione di dipendenza;
- ◆ Adulti in situazione di svantaggio sociale.

Questo ambito comprende gli interventi diretti a persone adulte in condizioni di marginalità sociale, non dovuta a deficit rilevanti di tipo fisico o psichico ascrivibili ad una disabilità, ma in molti casi dovuta a cause legate alla perdita del lavoro in età avanzata, a deprivazione culturale che ostacola la stabilità lavorativa e relazionale, a vissuti familiari precari, all'assenza di reti di sostegno.

Gli interventi si sostanziano in:

- Inserimento lavorativo ai fini occupazionali;
- Inserimento in ambiente lavorativo a scopo di reinserimento sociale;
- Aiuti economici;
- Orientamento relativo all'accesso ai servizi;
- Percorsi di accompagnamento per il raggiungimento dell'autonomia personale;
- Sostegno alle donne vittime di violenza;
- Programmazione, promozione e gestione di attività di socializzazione e tempo libero anche in collaborazione con associazioni di volontariato e di famiglie;
- Attività di integrazione e coordinamento con i Servizi Specialistici che operano nel territorio (nello specifico SERT e CSM).

8) Servizio sociale rivolto ai minori e precisamente:

- Servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità rivolto a minori, minori disabili e loro famiglie, che non riescono, senza adeguati supporti educativi e/o assistenziali a sostenere gli impegni e le responsabilità di cura.
- Accoglienza di minori privi di adeguate reti familiari, ai sensi della direttiva regionale n. 2155/2011.
- Servizi di interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di minori i cui bisogni di cura, tutela ed educazione, non possono trovare adeguata risposta a domicilio.
- Servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno e accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento e abbandono.

9) Assistenza sociale alla maternità, infanzia ed età evolutiva, ivi comprese le competenze di cui all'art. 23 del DPR 24/07/1997, n. 616 e le competenze ex E.N.A.O.L.I., nonché le funzioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 18/03/1993, già di competenza delle Amministrazioni Provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 2/2003:

- Consulenza e sostegno alla famiglia e a chi assume compiti connessi al lavoro di cura e alle responsabilità genitoriali.
- Servizi ed interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne con figli minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica.
- Servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione.
- Servizi di informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso.
- Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito.

10) Interventi contributivi a favore delle famiglie.

Il Servizio Sociale Associato espleta tutta l'istruttoria delle procedure di assegnazione dei contributi a sostegno delle famiglie, tra i quali in particolare:

1) Assegni di maternità e per il nucleo familiare:

Verrà fornito agli utenti l'ausilio necessario per presentare le domande per l'assegnazione dei contributi di sostegno alla maternità e al nucleo familiare di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 448/98.

2) Contributo nuovi nati

Erogazione di un contributo economico pari a max euro 500,00 a favore dei cittadini nuovi nati sulla base dei requisiti indicati in apposito regolamento da adottarsi da parte dell'Unione.

3) Contributi economici alle persone adulte in situazione di disagio

L'Unione dei comuni curerà l'istruttoria e la materiale erogazione dei contributi economici ordinari, straordinari, specifici, per pagamento utenze.

La fase istruttoria e propositiva del procedimento per l'assegnazione di un contributo economico sarà svolta dal Servizio Sociale Associato per tutti i Comuni aderenti. Il servizio sociale associato, dopo aver condiviso con il Comune di residenza dell'utente la proposta di erogazione del contributo, procederà alla materiale erogazione.

11) Altri servizi di supporto

1) Erogazione servizi di trasporto

A) Trasporto su linee mercatali

L'Unione dei Comuni mette a disposizione dei cittadini residenti nelle frazioni un servizio di trasporto mercatale da e per Pianello Val Tidone e da e per Nibbiano capoluogo rispettivamente nei giorni di martedì e mercoledì, con cadenza mensile o quindicinale a seconda delle richieste.

B) Trasporti vari

L'unione dei Comuni mette a disposizione dei propri cittadini anziani e disabili un servizio di trasporto per visite mediche, esami diagnostici, terapie varie e per la spesa settimanale.

L'Ente per l'espletamento del servizio utilizza:

- a) mezzi propri
- b) mezzo attrezzato per disabili fornito grazie al contributo delle imprese locali
- c) convenzione con un'associazione locale che dispone di personale e mezzi
- d) l'organizzazione di tutto il servizio di trasporto è affidata a personale dell'Unione

2) Sottoscrizione convenzione AUSER

L'Ente sottoscrive una convenzione AUSER per volontari da utilizzare, a supporto del personale dipendente, principalmente per servizi di trasporto anziani, fragili e disabili e consegna pasti a domicilio.

3) Adozione ed esecuzione di un regolamento per i rapporti di collaborazione tra i comuni appartenenti all'Unione e singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dall'unione.

L'Ente si è dotato di un regolamento che disciplina, nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attivando così forme di collaborazione con volontari singoli iscritti in un apposito elenco istituito ai sensi della delibera di G.R. n. 521 del 20/04/1998.

ART. 4

DENOMINAZIONE, AMBITO TERRITORIALE E SISTEMA DIREZIONALE

La struttura associativa assume la denominazione di Servizi Sociali Associati dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone.

Il sistema direzionale dell'Ufficio è così articolato:

- a) **Presidente dell'Unione**, o suo delegato: impartisce le direttive e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti;
- b) **Giunta dell'Unione**: svolge compiti di indirizzo e vigilanza sull'ufficio nell'espletamento del servizio di competenza;
- c) **Responsabile del Servizio**: è nominato dal Presidente con apposito decreto ed esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla presente convenzione, è responsabile della gestione delle risorse assegnate, della formazione ed aggiornamento del personale dell'Ufficio e ne risponde al Presidente e alla Giunta dell'Unione.

L'ufficio, trattandosi di funzioni trasferite dai soli Comuni del sub - ambito, con esclusione del Comune di Castel San Giovanni, ha sede nel Comune di Pianello Val Tidone,

ART. 5

DECORRENZA

L'integrazione all'Unione delle nuove competenze, delle funzioni e delle attività riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione senza soluzione di continuità con la precedente convenzione che disciplinava la gestione associata del medesimo servizio per conto dei comuni in precedenza aderenti all'Unione.

Detta convenzione prevede il trasferimento integrale in capo all'Unione di tutte le funzioni relative al servizio sociale ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, di cui all'art. 3 della presente convenzioni, inclusi i servizi rivolti ai minori.

ART. 6 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La presente Convenzione può essere modificata in ogni tempo, secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto dell'Unione.

ART. 7 DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE- BENI STRUMENTALI

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 3.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
7. Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili eventualmente in dotazione al servizio sociale dei Comuni aderenti alla presente convenzione, specificati nelle singole deliberazioni consiliari di trasferimento del servizio all'Unione, vengono assegnati in comodato gratuito al Servizio sociale dell'Unione dei Comuni e assunti in carico dalla stessa.
8. I beni di cui al precedente comma, in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti, decorsi cinque anni dalla sottoscrizione della presente, o di scioglimento dell'Unione, nei termini previsti dallo Statuto, sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.

ART. 8 RIPARTO DEI COSTI

1. I costi di gestione e funzionamento del *Servizio Sociale Associato* derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni, trasferimenti regionali, provinciali e statali.
2. Tutti i costi di funzionamento dell'Unione, ivi inclusi i costi relativi al personale, ed i costi relativi alle funzioni trasferite all'Unione vengono ripartiti tra i comuni in base al n. di abitanti residenti in ogni Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente.
3. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.
4. Rimangono a carico dei singoli Comuni, che provvederanno al rimborso all'Unione, le spese derivanti da acquisizioni di beni e servizi sostenute nell'esclusivo interesse del singolo Comune.
5. I Comuni provvederanno a versare all'Unione la quota di propria competenza derivante dall'esercizio delle funzioni conferite con la presente convenzione, in rate semestrali anticipate.

ART. 9 DURATA , RECESSO, REVOCA E SCIoglimento DELL'UNIONE

1. La presente Convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

3. Il recesso di un Comune, che non può essere deliberato se non siano decorsi almeno cinque anni dal conferimento, va deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata con le modalità previste dallo Statuto dell'Unione dei Comuni e comunicato agli altri comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni.
4. In caso di recesso o revoca all'Ente del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni che è stato trasferito all'Unione ritorna alle dipendenze funzionali dell'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula. Nel caso in cui il personale sia stato solo comandato all'Unione, il personale riprende il rapporto funzionale con l'ente di appartenenza.

ART. 10

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si arrivasse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono devolute al foro di Piacenza.

ART. 11

RAPPORTI FRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le relazioni ed i rapporti, compresi quelli finanziari, fra Unione e Comuni avvengono sulla base di quanto previsto dallo Statuto, dalla presente convenzione e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli Organi di governo compresa la convenzione che regola i rapporti per tutti i servizi, funzioni e attività trasferite.

ART. 12

NORME TRANSITORIE

1. Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio oggetto della presente convenzione trovano applicazione gli atti regolamentari già adottati dall'Unione dei Comuni Val Tidone.
2. Per le materie non disciplinate da specifici regolamenti adottati dall'Unione, l'ente adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti

presso la soppressa Comunità Montana Valle del Tidone o, in mancanza, i regolamenti in vigore nel comune di Pianello quale comune sede dell'Unione.

ART. 13
NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pianello Val Tidone
Dott. Gianpaolo Fornasari

Per il Comune di Pecorara
Sig. Franco Albertini

Per il Comune di Nibbiano
Ing. Giovanni Cavallini

Per l'Unione dei Comuni Val Tidone
Dott. Gianpaolo Fornasari

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

